

scuole d'arti liberali, ove si continuò in ogni tempo in Italia l'uso romano, attestato da Quintiliano, di porgere anche l'insegnamento elementare del diritto.

Ma già nel periodo bizantino, accanto alle fonti del diritto romano, si componevano e divulgavano anche i testi, che raccoglievano gli elementi del diritto canonico e germanico. Alla fine del V secolo e all'Italia appartiene la prima collezione sistematica di canoni, dovuta al monaco scita Dionisio (*exiguus*), che, vivendo a Roma, ridusse i canoni apostolici e le decisioni conciliari di Oriente e di Occidente (*canones*) in una ordinata raccolta, a cui congiunse le lettere pontificie (*epistolae decretales*), fino ad Anastasio II (498), formando così una collezione, che fu molto pregiata nell'uso delle chiese occidentali. Nè va dimenticata la raccolta così detta *Avellana*, che appartiene all'Italia e ai tempi giustiniani, nella quale, accanto ai canoni, figura un largo estratto della codificazione di Giustiniano.

Tra le leggi germaniche, che frattanto si venivano formando negli Stati barbarici d'Occidente, si può credere che la legislazione visigota abbia trovato conoscenza anche in Italia, soprattutto allorchè furono così stretti i rapporti fra il regno visigoto della Spagna e la monarchia ostrogota. Allora forse potè farsi nota da noi l'antica legge visigota emanata da re Enrico (*antiqua*) e specialmente il così detto *breviario Alariciano*, che contiene il diritto romano antegiustiniano, codificato dal re goto Alarico, per la popolazione vinta delle sue provincie (§ 23).

Fra tutte queste fonti, come si vede, è sempre il diritto romano, che domina e investe l'incipiente sviluppo del diritto italiano. Ciò si rivela anche dagli atti, che dimostrano l'azione quotidiana del diritto: dai documenti dei primi anni del medio evo, per i quali l'uso del diritto romano è continuamente provato; e dalle formule, che, contenendo il prototipo degli atti, ci fanno conoscere il modo di applicazione del diritto. Raccolte di